



STATUTO

art. 1. Costituzione – Denominazione - Sede

E' costituita l'Associazione con finalità culturale denominata "ASSOCIAZIONE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA" (in seguito denominata Associazione).

La sede della "Associazione" è in Piacenza, via San Marco n. 16.

Soci fondatori e sottoscrittori del presente atto sono i signori Ingegneri:

- Abbati Alessandro
- Benedetti Sandro
- Foppiani Sergio
- Marchi Davide
- Mauri Paolo
- Milani Dante
- Milani Paolo
- Panza Giampaolo
- Perazzi Daniele
- Perazzi Fabrizio
- Scaravaggi Francesco

art. 2. Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Le finalità della Associazione consistono nella valorizzazione e nella promozione dell'esercizio della professione di ingegnere, in qualsiasi forma esercitata, secondo principi di etica e deontologia professionale, nel suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, con l'obiettivo di perseguire sempre maggiori livelli di qualità nella prestazione intellettuale, nella promozione e nell'attuazione di ogni iniziativa, eccezionalmente e marginalmente anche di carattere commerciale, diretta alla formazione, perfezionamento ed aggiornamento professionale nei limiti ed in conformità a quanto stabilito dalle leggi regolatrici dell'esercizio della professione vigenti.

A tal fine l'Associazione potrà, tra l'altro :

- istituire corsi di perfezionamento, aggiornamento ed orientamento della professione anche attraverso l'ausilio di consulenti esterni ;
- promuovere ed istituire corsi di formazione e/o equivalenti anche su delega dell'Ordine degli Ingegneri di Piacenza, in conformità alle disposizioni normative in materia ;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e di tipo informatico) ;
- richiedere ed ottenere i necessari accreditamenti presso gli organismi, istituzioni ed enti occorrenti all'esercizio delle attività formative ;
- sostenere l'attività dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza, anche tramite la promozione ed il finanziamento dei programmi scientifici documentati che l'Ordine stesso si proporrà di perseguire ;
- promuovere attività di ricerca tecnico scientifica nelle materie oggetto della professione di Ingegnere anche tramite convegni, riunioni, mostre nonché seminari di studio a cui eventualmente riconoscere apposito patrocinio ;
- provvedere alla tutela e alla conservazione degli archivi e del materiale di particolare interesse culturale ;
- fornire azione divulgative e di supporto al cittadino riguardanti problematiche tecniche attinenti



- l'ingegneria aventi significative ricadute di carattere sociale ;
- istituite, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materia di competenza della professione di Ingegnere secondo le modalità disciplinate attraverso apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ;
- promuovere azioni di divulgazione ed orientamento rivolte agli studenti relativamente alla professione di Ingegnere ;
- fornire adeguato sostegno organizzativo, divulgativo e di informazione a tutte le iniziative sopra specificate ;
- l'Associazione potrà esercitare ogni altra attività anche di prestazione di servizi che, direttamente o indirettamente, il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'Associazione sempre al fine di sostenere e valorizzare la professione di Ingegnere potrà agire nei confronti di enti ed istituzioni nell'interesse dei diritti dei professionisti associati.

L'Associazione potrà anche collaborare ed aderire ad organizzazioni o associazioni di carattere locale, nazionale o internazionale, i cui fini siano coerenti con i propri.

Per il raggiungimento degli scopi statutari, l'Associazione potrà avvalersi oltre che delle prestazioni volontarie degli associati, anche di prestazioni di lavoro dipendente e di collaborazioni professionali da parte di terzi non associati.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

art. 3. Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

art. 4. Associati

Gli associati si dividono in associati fondatori, associati ordinari e associati onorari.

4.1. Associati fondatori

Sono associati fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo.
Gli associati fondatori hanno gli stessi diritti e doveri degli associati ordinari.

4.2. Associati ordinari

Possono aderire all'Associazione come associati ordinari :

- a) gli iscritti ad uno degli Ordini Provinciali degli Ingegneri d'Italia ;
- b) gli iscritti ad un Ordine Professionale non italiano, equiparato secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri italiani.

La presentazione della domanda di adesione all'Associazione costituisce, di per sé, accettazione dello statuto e del regolamento dell'Associazione.

Le ammissioni sono rimesse alla discrezionalità del Consiglio Direttivo che delibererà con la maggioranza dei presenti.

Gli associati si impegnano a sostenere ed a partecipare alla realizzazione degli scopi, dei programmi e delle iniziative dell'Associazione, come previsti dal presente statuto e dalle delibere degli organi associativi.

Gli associati hanno la facoltà, nelle iniziative formative e scientifiche da questi promosse o condotte, di richiedere il patrocinio dell'Associazione e l'assistenza di altri associati.

Gli associati si impegnano a non compiere atti che possano recare in qualsiasi modo nocimento agli



interessi e al prestigio dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione è subordinata al pagamento della quota annuale di cui all'art. 16; il mancato pagamento delle quote per gli anni successivi comporta l'automatica decadenza dalla qualità di associato.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte di qualunque categoria di associato.

4.3. Associati onorari

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di associato onorario a tutti coloro che siano in possesso di particolari benemerienze; l'assunzione della qualifica segue l'accettazione della stessa da parte del soggetto designato.

L'accettazione della qualifica di associato onorario costituisce, di per sé, accettazione dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione.

Gli associati onorari non sono soggetti alla corresponsione delle quote associative.

art. 5. Decadenza, esclusione, recesso dall'Associazione

La qualità di associato ordinario o onorario si perde per :

- a) perdita dei requisiti per essere associato, di cui all' 4. ;
- b) esclusione e/o recesso.

Costituiscono motivo di esclusione :

- c) inosservanza degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento, dalle delibere assembleari o consiliari;
- d) contrasto con gli interessi perseguiti dall'Associazione, o condotta dannosa per gli scopi e l'immagine dell'Associazione ;
- e) morosità nei versamenti dovuti all'Associazione.

La decadenza e l'esclusione dell'associato viene deliberata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

I termini di decorrenza della morosità saranno definiti nel Regolamento, o nella delibera consiliare di diffida.

Cause di esclusione non possono consistere nell'orientamento politico, religioso e sessuale dell'associato, in conformità ai principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione.

Ciascun Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, presentando comunicazione scritta.

Gli associati che recedono dalla Associazione o sono dichiarati decaduti o esclusi dalla stessa, per qualsiasi motivo, non possono esercitare alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

art. 6. Organi dell' Associazione

Sono organi dell' Associazione :

- a) l'Assemblea degli Associati ;
- b) il Consiglio Direttivo ;
- c) il Presidente ;
- d) il vice-Presidente ;
- e) il Segretario ;



f) il Tesoriere.

I membri del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri non possono essere nominati Consiglieri dell'Associazione.

art. 7. Assemblea degli associati ordinari

L'assemblea, composta da tutti gli associati ordinari, è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno.

Gli associati sono convocati per l'Assemblea, con un preavviso di almeno quindici giorni, a mezzo posta elettronica certificata ed avviso scritto affisso in bacheca presso le sedi, anche secondarie, dell'Associazione, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento, recante ora, luogo e ordine del giorno. L'avviso di convocazione recherà anche la data della seconda convocazione.

I compiti dell'Assemblea sono :

- a) discutere e approvare il bilancio economico e finanziario sia preventivo che consuntivo ;
- b) discutere e approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo ;
- c) approvare il regolamento interno o modifiche dello Statuto ;
- d) nominare ed integrare a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, scelti fra gli Associati ordinari iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Piacenza.
Le elezioni dei Consiglieri dell'Associazione sono tenute, di norma, contestualmente a quelle dei Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri.
- e) deliberare l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili, di beni mobili registrati e valori mobiliari; deliberare la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche relativi ai beni sociali e sottoscrivere fidejussioni ;
- f) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni e contribuzioni varie.

L'Assemblea si riunisce anche su richiesta di almeno un decimo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Tale richiesta deve essere rivolta al Presidente il quale provvede alla convocazione nei termini stabiliti dal presente articolo.

art. 8. Regolarità e deliberazioni dell'Assemblea

Le assemblee sono validamente costituite :

- in prima convocazione, quando vi partecipa la maggioranza degli associati ordinari iscritti ;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati ordinari presenti. L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione a distanza di almeno due ore dalla prima convocazione

E' ammessa la delega ad altro associato ordinario, limitatamente a due deleghe per ogni associato.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

Ogni associato ordinario ha diritto ad un voto.

Sono nominati Consiglieri i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze nella prima assemblea validamente costituita.

art. 9. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto da sette membri eletti dall'Assemblea degli Associati con le modalità definite all'art. 7, lettera d), elegge al suo interno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, e rimane in carica quattro anni.

I consiglieri nominati con la prima assemblea dell'Associazione rimangono in carica fino alla prima successiva elezione dei Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri di Piacenza.



Il Consiglio Direttivo si riunisce, a seguito di convocazione effettuata dal Presidente, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno ed almeno una volta l'anno, secondo le modalità e termini stabiliti nel presente articolo.

Il consiglio Direttivo può riunirsi anche a seguito di richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che provvederà alla convocazione del Consiglio, secondo le modalità e termini stabiliti nel presente articolo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con un preavviso di sette giorni e, in caso di urgenza, con almeno tre giorni.

L'avviso deve recare ora, luogo ed ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo, qualora sia presente la totalità dei Consiglieri, è validamente costituito anche senza formale convocazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano anche per tele-video conferenza secondo gli standard che saranno definiti nel Regolamento.

Le riunioni sono valide con la presenza dei due terzi dei Consiglieri, compreso il Presidente.

Qualora nella seduta di Consiglio Direttivo, fissata secondo le modalità indicate, non sia presente il numero di Consiglieri richiesto, il Presidente convocherà, entro le ventiquattro ore successive, una nuova riunione di Consiglio, da tenersi non oltre il settimo giorno successivo alla convocazione. La riunione di Consiglio convocata a seguito di una precedente riunione che non abbia raggiunto il numero di Consiglieri richiesto, è valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente determina la maggioranza.

La carica di un componente del Consiglio Direttivo ha durata pari alla durata dello stesso Consiglio, salvo rinuncia alla carica, da notificarsi al Presidente. La decadenza, l'esclusione o il recesso dall'Associazione comportano la contestuale decadenza della carica di Consigliere.

In caso di decadenza di uno o più Consiglieri, la carica viene assunta dal/i candidato/i successivo/i, nella graduatoria dei votati nell'assemblea per la nomina del Consiglio in carica, ai Consiglieri eletti.

In assenza di candidati in possesso di tali requisiti, il Consiglio Direttivo rimane in carica con la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti; in difetto, il Presidente provvede a convocare l'assemblea degli Associati, per la nomina dei Consiglieri in sostituzione di quelli decaduti.

Alle riunioni di Consiglio Direttivo assiste, senza diritto di voto, convocato con le medesime modalità dei Consiglieri, un delegato del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Piacenza, la cui assenza non influisce sulla validità della riunione di Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

art. 10. Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, di assicurare lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.



In caso di impedimento o decadenza del Presidente lo stesso viene sostituito dal vice-Presidente o dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

art. 11. Vice-Presidente

Il vice-Presidente ha il compito di sostituire il Presidente in tutte le funzioni di cui all'articolo 10, in caso di impedimento o per delega.

art. 12. Segretario

Il Segretario svolge le funzioni di segretariato nelle riunioni di Consiglio Direttivo e nell'Assemblea degli associati redigendone i verbali, e collabora con il Presidente nell'esecuzione delle delibere degli organi dell'Associazione.

art. 13. Tesoriere

Il Tesoriere, secondo le indicazioni del Regolamento dell'Associazione, cura, anche tramite la collaborazione di terzi, la tenuta della contabilità sociale e della documentazione relativa all'Associazione.

art. 14. Retribuzioni

Tutte le cariche relative agli organi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

art. 15. Patrimonio dell'Associazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti risorse economiche :

- a) le quote ordinarie degli associati ;
- b) le quote d'iscrizione alle attività dell'Associazione ;
- c) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni ;
- d) contributi dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici e/o privati ;
- e) eventuali sponsorizzazioni ;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ;
- h) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

Tutte le predette risorse, detratte le spese, costituiscono patrimonio dell'Associazione.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

art. 16. Quota associativa

La quota associativa annuale a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo; essa non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita delle qualità di associato e deve essere versata entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, non possono prendere parte alle attività dell'Associazione, sono temporaneamente sospesi dall'esercizio del diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.



Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti comporta la decadenza dall'Associazione.

La quota non è trasmissibile né a titolo oneroso né a titolo gratuito o per mortis causa e non è rivalutabile.

art. 17. Bilancio economico e finanziario

Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci economici e finanziari preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.

Da essi devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e ogni altra posta di carattere patrimoniale, economica e finanziaria.

art. 18. Modifiche dello statuto - Scioglimento

Le modifiche allo Statuto sono presentate all'Assemblea dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno la maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

Nel caso di cessazione dell'attività, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone poteri ed eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio residuo, su indicazione dell'Assemblea degli associati, verrà devoluto ad Enti o Associazioni aventi finalità o scopi affini a quelli previsti dal presente Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alle leggi e regolamenti dello Stato.

art. 19. Divieto di distribuzione utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

art. 20. Clausola arbitrale

Le parti concordano che qualunque controversia dovesse insorgere tra l'Associazione e i singoli Associati sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto dall'Associazione, uno scelto dall'Associato ed il terzo che viene sin d'ora individuato nella figura del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza.